

SCHEMA DI CONVENZIONE CON ATS MILANO CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “EDUCAZIONE E FORMAZIONE NELL'AMBITO DELLE RELAZIONI AFFETTIVE, DELLA SESSUALITÀ E DELLA PREVENZIONE DELLE IST NEL CONTESTO SCOLASTICO: DALL'EVIDENZA ALLA PRATICA NELLE REGIONI ITALIANE (EduForIst3.0)” – LINEA 3-AREA PROGETTUALE PROGRAMMA DI ATTIVITÀ CCM 2022– C.U.P D69I22000780001

PREMESSO che:

- Con delibera della Regione Toscana n.1245 del 07-11-2022 è stato approvato lo schema dell'Accordo di Collaborazione tra il Ministero Salute-Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) e la Regione Toscana, finalizzato alla disciplina degli aspetti operativi e finanziari per la realizzazione del progetto della linea 3-Area progettuale del programma CCM 2022, ovvero “Educazione e formazione nell'ambito delle relazioni affettive, della sessualità e della prevenzione delle IST nel contesto scolastico: dall'evidenza alla pratica nelle Regioni italiane (EduForIst3.0)” approvato dal CCM nell'ambito del Programma 2022;
- tale Accordo di Collaborazione, a seguito dell'avvenuta apposizione delle firme digitali delle parti coinvolte, è già vigente e lo stesso prevede, a seguito del suo perfezionamento, di assegnare all'Università di Pisa-Dipartimento di Ricerca Traslazionale e Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia, le risorse finanziarie pari a complessivi € 500.000,00 corrispondenti all'importo del finanziamento accordato dal Ministero della Salute a Regione Toscana (Ente Partner) per la copertura delle spese del progetto “Educazione e formazione nell'ambito delle relazioni affettive, della sessualità e della prevenzione delle IST nel contesto scolastico: dall'evidenza alla pratica nelle regioni italiane (EduForIst3.0) con CUP-D69I22000780001
- i progetti approvati dal CCM hanno una valenza interregionale in quanto devono necessariamente prevedere il coinvolgimento di almeno tre Regioni appartenenti alle tre differenti aree geografiche (Nord, Centro e Sud) e che pertanto, per il progetto di cui sopra, Regione Toscana risulta ente partner mentre l'ente esecutore è l'Università di Pisa-Dipartimento di Ricerca Traslazionale e Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia, che è altresì ente capofila e di coordinamento delle altre unità operative coinvolte nelle attività progettuali previste ovvero, l'Istituto Superiore di Sanità, l'ARS Toscana, Associazioni del terzo settore, la DG Welfare-UO Prevenzione della Regione Lombardia, l'Agenzia Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) del Friuli Venezia Giulia, l'Università di Verona (UNIVR) del Veneto, l'Università di Foggia (UniFG) della Puglia e l'Azienda sanitaria locale Napoli 2 Nord (ASL NA2-Nord) della Campania
- l'Unità Operativa 1, rappresentata da UNIP, di afferenza del responsabile scientifico del progetto, dott.ssa Lara Tavoschi, è l'unità operativa esecutrice del progetto regionale in relazione anche alla gestione delle risorse, dei rapporti e dei compiti relativi alle altre unità operative extra Regione coinvolte nel progetto come specificato dalla DGRT n.1245/2022
- l'Accordo di Collaborazione tra la Regione Toscana ed UNIP approvato con ex DGRT n.1544 del 27/12/2022 e perfezionato il 24/01/2023 è stato stipulato, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione con l'Università delle

attività di interesse comune finalizzate al raggiungimento degli obiettivi descritti nel progetto esecutivo che costituisce parte non integrante del presente Convenzione (Allegato 1).

- La Convenzione ha la durata di 24 mesi a decorrere dal 2 Dicembre 2022, data dell'avvio delle attività, come richiesto e comunicato al Ministero della Salute con nota PEC regionale in uscita AOOGR/PT Prot. n.0472770 del 06/12/2022 pertanto la conclusione delle attività dovrà essere assicurata entro il 1 Dicembre 2024, salvo eventuale proroga concessa dal Ministero della Salute
- Regione Lombardia (Unità Operativa 5) co partecipa al progetto come Ente attuatore per la realizzazione degli obiettivi specifici 3,4 per il tramite di ATS Milano – UO a valenza regionale “Promozione della Salute” ;

Nello specifico per l'OS 3 *“Sviluppo di un percorso di formazione professionale per l'implementazione di attività di educazione estensiva alla sessualità nel contesto scolastico”*, l'attività affidata riguarda il coordinamento del sotto obiettivo A.3.4 *“Integrazione con altre strategie e modelli di promozione della salute in ambito scolastico in via di implementazione a livello nazionale/regionale.*

Per OS 4 *“Disseminazione e utilizzo dell'evidenza prodotta per promuovere l'integrazione dell'educazione estensiva alla sessualità nel contesto scolastico italiano”* l'attività affidata riguarda il contributo, sulla base delle specifiche competenze, al raggiungimento dell'OS in concorso alle altre uo partecipanti al progetto.

- per la realizzazione delle attività di progetto UNIPi trasferirà a Regione Lombardia la quota complessiva di finanziamento spettante pari a €13.000,00 (tredicimila/00) esente I.V.A., ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto si tratta di attività istituzionali;
- la presente Convenzione disciplina i rapporti di collaborazione fra la Regione Lombardia e ATS Milano – UO a valenza regionale “promozione della Salute” al fine della buona conduzione del progetto, in coerenza con quanto disciplinato dall'Accordo di collaborazione tra il UNIPi e Regione Lombardia;

TRA

Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare, Codice Fiscale 80050050154, rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore Dott. Giovanni Pavesi, domiciliato ai fini della carica presso la sede della Direzione, in P.za Città di Lombardia 1, 20124 Milano, di seguito DG Welfare

E

L'Azienda di Tutela della Salute Milano Città Metropolitana - codice fiscale , rappresentata dal Direttore Generale pro tempore Dott., domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell'Agenzia inVia.....

di seguito congiuntamente definite le “Parti”

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Oggetto)

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione del progetto del Progetto CCM 2022 “ Educazione e formazione nell'ambito delle relazioni affettive, della sessualità e della prevenzione delle IST nel contesto scolastico: dall'evidenza alla pratica nelle regioni italiane (eduforist3.0)” – linea 3-area progettuale programma di attività CCM 2022– C.U.P D69I22000780001
2. La sottoscrizione della presente Convenzione avviene esclusivamente con firma digitale, pena nullità dello stesso, ai sensi dell'art. 15 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii.
3. Le Parti condividono ed accettano il contenuto del progetto, allegato alla presente, “Educazione e formazione nell'ambito delle relazioni affettive, della sessualità e della prevenzione delle IST nel contesto scolastico: dall'evidenza alla pratica nelle regioni italiane (eduforist3.0)” – linea 3-area progettuale programma di attività CCM 2022– C.U.P D69I22000780001.
4. L'Agenzia di Tutela della Salute si impegna a realizzare le attività progettuali di competenza secondo i principi e con le modalità operative indicate nel presente Accordo ed in coerenza con quanto specificato
5. Il finanziamento assegnato dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del progetto e comunque strettamente e direttamente legate alla realizzazione dell'attività di ricerca di competenza.

Art. 2 (Durata)

1. Il presente Accordo di collaborazione ha validità a partire dalla data dell'ultima sottoscrizione tra le Parti.
2. Le attività progettuali decorrono dalla firma del presente Accordo e termineranno, entro il Dicembre 2024, salvo eventuale proroga concessa dal Ministero della Salute su richiesta di UNIFI ente capofila del progetto

3. Art.3 (Referenti delle attività tecnico-scientifiche, amministrative ed economiche)

1. I referenti assicurano il collegamento operativo fra la Regione Lombardia (Unità Operativa 5) e la ATS;
2. Per Regione Lombardia il referente scientifico del progetto è il Dott. Corrado Celata e il referente amministrativo del progetto è la Dott.ssa Lucia Pirrone .
3. Per ATS Milano Città Metropolitana il referente scientifico del progetto è e il referente amministrativo è.....

Email.....

In caso di sostituzione del proprio referente scientifico e/o amministrativo, le parti comunicano tempestivamente il nominativo del referente scientifico e/o amministrativo subentrante/i.

Art. 3 –(Termini di attuazione del progetto)

1. ATS in collaborazione e per conto di Regione Lombardia – DG Welfare si impegna a portare a termine, entro la data di scadenza del progetto, le

attività così come descritte in dettaglio nel progetto esecutivo approvato dal Ministero;

In particolare le ATS si impegna :

- trasferire, con cadenza semestrale, entro 10 giorni dalla scadenza di ogni semestre di attività, un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento, corredato di relativo abstract, ed un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute, secondo i modelli ministeriali che saranno inviati da UNIFI, ente capofila e di coordinamento delle unità operative coinvolte nelle attività progettuali
- trasmettere a Regione Lombardia, **entro 5 giorni successivi alla scadenza della presente convenzione un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti corredato di relativo abstract su tutta l'attività svolta nel periodo di vigenza della convenzione stessa unitamente ad un rendiconto finanziario finale relativo a tutte le spese sostenute, secondo i rispettivi modelli di cui sopra.**

I rapporti finanziari dovranno essere redatti sulla base della modulistica predisposta dal Ministero e secondo le voci di spesa indicate nel piano finanziario previsto nel Progetto, fermo restando che la Regione Toscana rimborserà unicamente le somme effettivamente spese e documentate e che rispettano le indicazioni di cui all'Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e UNIFI.

La documentazione a supporto delle spese effettuate dovrà essere custodita da ATS presso l'ufficio amministrativo che sarà indicato in calce ai rendiconti presentati, e dovrà essere resa disponibile per ogni eventuale richiesta da parte di UNIFI.

Nell'ipotesi in cui i rapporti e/o i rendiconti non siano considerati esaustivi dalla Regione Toscana, ATS dovrà fornire tempestivamente a Regione Lombardia le integrazioni e i chiarimenti necessari.

Ciascuna parte eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati.

Le parti si impegnano inoltre a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione dell'intervento.

Art. 4 (Modalità di erogazione del finanziamento)

1. Per la realizzazione delle attività progettuali, UNIFI erogherà a Regione Lombardia la quota di finanziamento di spettanza, pari a € 13.000,00 (tredicimila/00), subordinatamente all'effettivo accredito nel bilancio regionale delle quote di finanziamento da parte di UNIFI, a fronte di richiesta di trasferimento di fondi
2. Regione Lombardia trasferirà tale quota ad ATS con le seguenti modalità:
 - 35% dell'importo complessivo, pari ad € 4.550,00 (quattromilacinquecentocinquanta/00), ad avvenuta sottoscrizione della presente convenzione, subordinatamente all'effettiva riscossione della medesima quota trasferita da UNIFI;
 - 35% dell'importo complessivo, pari a ad € 4.550,00 (quattromilacinquecentocinquanta/00), dopo il primo anno di attività,

successivamente alla valutazione positiva da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari presentati dalla UO e subordinatamente all'effettiva riscossione della medesima quota;

- 30% dell'importo complessivo, pari a € 3.900,00 (tremilanovecento/00), nella misura del saldo delle spese effettive sostenute, rendicontate ed approvate, alla conclusione del progetto, previa approvazione da parte del Ministero della Salute del Rapporto tecnico finale e del Rendiconto finanziario finale, subordinatamente all'effettiva riscossione della medesima quota

Le singole quote del finanziamento previsto dall'Accordo di Collaborazione di cui sopra, per la realizzazione delle attività progettuali, saranno trasferite a ATS....., subordinatamente all'effettivo versamento a Regione Lombardia delle medesime da parte di UNIFI

3. Qualora il Ministero non valutasse positivamente le relazioni di cui sopra, Regione Lombardia s'impegna a restituire ad UNIFI, le somme eventualmente corrisposte in eccesso.

La sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata o irregolare attuazione della presente convenzione

4. ATS..... dichiara che le attività di cui al presente Accordo non sono soggette ad I.V.A., ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto si tratta di attività rientranti nei propri compiti istituzionali.

Art. 5- Codice unico di progetto.

ATS.....si impegna:

- a. all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni sul Codice Unico di Progetto di cui alla Legge 16 gennaio 2003, n. 3
- b. Il CUP sarà presente su tutta la documentazione che sarà prodotta per la realizzazione della presente Convenzione

Art. 7 Disposizioni Finali

- 1. La presente convenzione non è soggetta a registrazione se non in caso d'uso ai sensi della normativa vigente. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
- 2. L'imposta di bollo è assolta in modalità esclusiva a cura di ATS.....
- 3. La presente convenzione, composta da 7 articoli e dal Progetto, allegato parte non integrante, viene sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per la Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare:

Il Direttore Generale

Dott. Giovanni Pavesi

Per ATS Milano Città Metropolitana

Il Direttore Generale

Dott.